

ASSE 1 – RICERCA, INNOVAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO del PO FESR 2014-2020 – Azione 1B.1.2.2 *“Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”*



AVVISO PUBBLICO

PROGETTI **COMPLESSI** DI **RICERCA** E **SVILUPPO**

“CORES”

AREE TEMATICHE

ENERGIA E BIOECONOMIA

Riferimenti normativi e programmatici

Il presente avviso pubblico viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo e programmatico:

- ✓ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 (Regolamento FESR);
- ✓ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento generale);
- ✓ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- ✓ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- ✓ D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- ✓ l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 così come integrato ed approvato con decisione della Commissione europea del 8.02.2018;
- ✓ il Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020, approvato, unitamente agli allegati, con decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 5901 del 17 agosto 2015 e modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018)9114final del 19.12.2018;
- ✓ Criteri di selezione delle operazioni del PO FESR Basilicata 2014/2020 (vers. 12.0);
- ✓ "Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020 (S3)" approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares (2016)5401132 del 16/09/2016 - Presa d'atto con D.G.R. n. 1118 del 6/10/2016;
- ✓ "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione" del POR FESR Basilicata 2014/2020 ed i Manuali delle

procedure alla stessa allegati approvato con la Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione n. 12AF.2018/D.03818 del 22 dicembre 2018;

- ✓ D.G.R. n. 297 del 13 aprile 2018 "PO FESR Basilicata 2014-2020 - Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo. Adozione opzioni semplificate di costo ex articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per i progetti di ricerca e sviluppo";
- ✓ Strategia di Comunicazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 approvata dalla 1^a seduta del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo in data 22 marzo 2016;
- ✓ il Piano finanziario per priorità di investimento, obiettivo specifico ed azione del PO FESR Basilicata 2014-2020 approvato con la D.G.R. n. 1311 del 14 dicembre 2018;
- ✓ D.G.R. n. 487/2016 e ss.mm.ii. di individuazione dei Responsabili delle Azioni (RdA) e dei Dipartimenti e/o Uffici coinvolti nelle fasi di selezione delle operazioni per il PO FESR Basilicata 2014-2020;
- ✓ D.G.R. n. 1260 dell'8 novembre 2016 di approvazione dei manuali d'uso dell'identità visiva "BASILICATAEUROPA" e delle linee grafiche dei programmi FSE, FESR e PSR della Regione Basilicata;
- ✓ D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ Regolamento (UE) n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Articolo 1

FINALITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO

1. L'azione mira a sostenere un numero limitato di progetti complessi sotto il profilo sia scientifico che attuativo in quanto finalizzati, attraverso la collaborazione tra settore industriale e settore della ricerca, ad accelerare l'approdo al mercato di tecnologie, processi, dispositivi innovativi in grado di assicurare lo sviluppo competitivo delle imprese sui mercati.
2. Con il presente avviso pubblico, in attuazione dell'azione 1B.1.2.2 "*Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3*" del PO FESR Basilicata 2014-2020, la Regione Basilicata intende promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale con i seguenti obiettivi prioritari:
 - ✓ favorire l'attività di ricerca industriale (ultimo miglio) per lo sviluppo precompetitivo di prodotti/tecnologie avanzate nel settore energetico (i.e.: uso efficiente dell'energia, sistemi di accumulo elettrico, tecnologie per la mobilità sostenibile, tecnologie di produzione energetica a impatto zero, etc.);
 - ✓ favorire la realizzazione di dimostratori pilota con annesse *facilities* di laboratorio per la produzione di *chemicals* ad alto valore aggiunto a partire da prodotti del sistema agricolo (piante industriali ovvero biomasse residuali);
 - ✓ supportare la creazione di dimostratori di nuovi prodotti o tecnologie da valorizzare in termini economici sul mercato con rilievo alle tecnologie della decarbonizzazione;
 - ✓ incrementare e migliorare le ricadute potenziali degli investimenti in termini di rilevanza della ricerca industriale o dell'innovazione proposta, potenziale diffusione dell'applicazione della stessa, crescita di competitività del sistema dell'innovazione regionale soprattutto nelle aree dell'indotto ZES, della Val D'Agri e della Val Basento, e dell'indotto Total Tempa Rossa;
 - ✓ avviare nuove filiere produttive nei settori dell'energia e della bioeconomia-chimica verde.

Articolo 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Avviso Pubblico si applicano le definizioni di cui all'**allegato 1**.

Articolo 3

SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti ammissibili a presentare la domanda di partecipazione ai sensi del presente avviso sono:

- ✓ le Imprese: le grandi imprese, le imprese di media, piccola e micro dimensione e loro Consorzi;
 - ✓ gli Organismi di Ricerca (OdR);
 - ✓ i cluster regionali riconosciuti alla data di presentazione delle domande¹.
2. La candidatura del progetto deve essere presentata da un partenariato che può essere composto:
- ✓ da almeno 4 imprese, di cui almeno una grande impresa e almeno due PMI queste ultime con sede operativa sul territorio della Regione Basilicata, e due organismi di ricerca tra cui almeno una Università o un Ente Pubblico di Ricerca di cui al D.M. 593/20162. Il partenariato può essere composto anche da soggetti aderenti ad uno dei cluster regionali; il ruolo di soggetto capofila deve essere svolto dalla grande impresa;
- oppure*
- ✓ da almeno un cluster regionale, da una grande impresa e da un organismo di ricerca; anche in questo caso il ruolo di soggetto capofila deve essere svolto dalla grande impresa.
3. I componenti del partenariato devono individuare tra loro, mediante procura speciale notarile, un soggetto capofila il quale assolve ai seguenti compiti:
- ✓ rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con la Regione Basilicata;
 - ✓ presenta e sottoscrive la domanda di agevolazione per il progetto di ricerca e sviluppo e la documentazione di accompagnamento, nonché le eventuali variazioni del progetto in nome e per conto degli altri soggetti proponenti;
 - ✓ presenta, in nome e per conto degli altri soggetti proponenti, le attività di rendicontazione debitamente accompagnate dai documenti giustificativi e rapporti di avanzamento e finali, richiede le erogazioni per stato di avanzamento e le eventuali richieste di rimodulazione.
4. Ciascun partenariato può candidare un solo progetto.
5. Per i soli organismi di ricerca pubblici e le università è prevista la possibilità di aderire a più di un partenariato.
6. Ciascun componente del partenariato dovrà sostenere almeno il 10% delle spese ammissibili; gli organismi di ricerca devono sostenere spese per un valore massimo del 40%.
7. I beneficiari hanno il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte e di sfruttare anche in altri Stati membri i risultati ottenuti dal progetto finanziato con il presente avviso.

¹ Cluster regionali riconosciuti a valere sull'Avviso Pubblico approvato con DGR n. 527 del 15 giugno 2018 così come modificato dalla DGR n. 934 del 14/09/2018.

Articolo 4

RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

1. Le risorse complessivamente stanziare sul presente avviso pubblico ammontano a € 12.200.000,00 a valere sull'Azione 1B.1.2.2 "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3" del PO FESR Basilicata 2014-2020.
2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono destinate per € 6.100.000,00 all'area "Bioeconomia-Chimica verde" e € 6.100.000,00 all'area "Energia".
3. Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi nella forma del contributo in conto impianti, per una intensità di aiuto come di seguito descritta:
 - ✓ 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
 - ✓ 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

Per entrambe le tipologie di progetto, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino ad un massimo dell'80% delle spese ammissibili ad agevolazione come segue:

- a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - il progetto:
 - 1) prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili,

oppure

 - 2) prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
 - i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

Articolo 5

PROGETTI COMPLESSI FINANZIABILI

1. Sono candidabili ad agevolazione sul presente Avviso Pubblico i progetti che si configurano, ai

sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, come progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale che prevedano lo sviluppo, ingegnerizzazione e validazione di mercato di prototipi ovvero di dimostratori con T.R.L. (Technology Readiness Level) iniziale pari almeno a 4 (Tecnologia convalidata in laboratorio) con l'obiettivo di raggiungere un livello non inferiore a T.R.L. 7³ (Dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo) e che prevedano l'applicazione in ambito industriale di una o più K.E.T.s (Key Enabling Technologies).

2. Ciascun progetto deve contribuire allo sviluppo di almeno una delle seguenti traiettorie tecnologiche individuate per ciascuna area di specializzazione nella S3 regionale:

TRAIETTORIE TECNOLOGICHE AREA TEMATICA “ENERGIA”

- Traiettorie: Fonti rinnovabili e sistemi di accumulo;
- Traiettorie: Efficienza energetica;
- Traiettorie: Generazione distribuita e reti elettriche intelligenti (smart grid).

TRAIETTORIE TECNOLOGICHE AREA TEMATICA “BIOECONOMIA”

- Traiettorie Chimica Verde:
 - ✓ estrazione di componenti “pregiate” di origine naturale; valorizzazione di sostanze naturali e biomasse residue (biomasse oleose, scarti agricoli, lignina da biomasse di scarto) da impiegare direttamente o in processi di sintesi organica ed inorganica per l'ottenimento di materiali ad alto valore aggiunto (biopesticidi, biodiesel, emulsionanti industriali, materiali funzionali per accumulo di energia, packaging biodegradabile, prodotti per il benessere umano e animale); valorizzazione dei sotto prodotti per la produzione di ammendanti, biostimolanti e fertilizzanti; valorizzazione dei sottoprodotti per la produzione di energia rinnovabile (elettrica, biometano, altro);
 - ✓ utilizzo alternativo alla produzione di biocombustibili della cellulosa, principale componente delle biomasse lignocellulosiche, per la produzione di intermedi chimici, prodotti/molecole (acido succinico, acido lattico, butandiolo, etc.) da adoperare in materiali compositi o di intermedi chimici per alimentare i processi convenzionali;
 - ✓ sviluppo di tecnologie per la produzione e caratterizzazione di molecole di interesse farmaceutico, nutraceutico, cosmetico e alimentare da fonti naturali.

È esclusa la finalità commerciale dell'attività dimostrativa. Diversamente, l'implementazione di tecnologie sperimentali in ambiente produttivo reale potrà considerarsi a titolo di attività dimostrativa quand'anche, una volta conclusa l'attività di prova e test, il prototipo/dimostratore permanga stabilmente sulle linee/impianti produttivi. In questo caso, i costi relativi a materiali, attrezzature etc., finalizzati alla realizzazione dei prototipi/dimostratori, potranno essere riconosciuti in quota parte (in applicazione del principio di ammortamento) calcolata in base al tempo di impiego nell'attività di ricerca e al periodo di vita utile del bene stesso. Nel caso il Dimostratore fosse equivalente a un

³ Vedi definizioni riportate nell'allegato 1

processo o prodotto potenzialmente idoneo a diretto sfruttamento commerciale, questo deve essere adeguatamente dichiarato in sede di rendicontazione.

3. Tutti gli output prodotti dall'attività di ricerca e sviluppo dovranno restare presso unità operative localizzate sul territorio regionale.
4. Il **costo minimo** per singolo progetto candidato è:
 - pari a **€ 3.000.000,00** per progetti rientranti nell'area tematica **Bioeconomia**;
 - pari a **€ 1.500.000,00 euro** per progetti rientranti nell'area tematica **Energia**.
5. Il contributo massimo erogabile per singolo progetto è pari a € 5.000.000,00.
6. Il progetto candidato all'agevolazione deve prevedere la collaborazione effettiva e il coinvolgimento tra i soggetti aderenti al partenariato.
7. La durata delle attività non potrà essere superiore a 36 mesi dalla data di avvio del progetto di ricerca di cui non più di 6 mesi possono essere ammessi ad agevolazione per le attività di esercizio sperimentale. È concedibile una sola proroga, a seguito di formale e motivata richiesta. Tale tempistica è in ogni caso subordinata ai termini di validità per l'attuazione del Programma di riferimento (PO FESR Basilicata 2014- 2020).
8. La data di inizio delle attività del progetto/i di ricerca non potrà essere antecedente la data di inoltro della candidatura telematica di cui al successivo articolo 8.

Articolo 6

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute da parte dei beneficiari a partire dalla data di inoltro della relativa candidatura di cui al successivo articolo 7.
2. Sono ammissibili ad agevolazioni le seguenti tipologie di spese:
 - a. spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto. Per il calcolo dei costi del personale si applicano i costi orari standard approvati con DGR n. 297 del 13/04/2018 e riportati nell'**allegato 5**;
 - b. costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. In tal caso si potranno rendicontare fatture con data antecedente alla domanda, in quanto si finanzia solo l'utilizzo e non l'acquisto dei beni;
 - c. costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi

delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute. In tal caso si potranno rendicontare fatture con data antecedente alla domanda, in quanto si finanzia solo l'utilizzo e non l'acquisto dell'immobile/suolo;

- d. servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- e. servizi di ricerca, inclusi i costi relativi alle attività di ricerca realizzati da organismi di ricerca;
- f. costi per l'acquisizione di brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- g. spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (tra cui i depositi delle domande di brevetto) ed in particolare:
 - i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
 - i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
 - i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto;

i costi connessi all'ottenimento e alla validazione di **brevetti e di altri diritti di proprietà industriale** possono essere agevolati sino all'intensità di aiuto concessa per le attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale che li hanno originati fino ad un massimo di **€ 100.000,00**;

- h. spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto quali organizzazione di seminari ed incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi, etc.;
 - i. altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota);
 - j. spese indirette nella misura forfettaria massima del 25% del totale delle spese ammissibili (totale da lettera a. a lettera i.).
3. I costi di cui ai punti c., d. ed e. sono considerati ammissibili nel limite massimo del 50% del totale dei costi ammissibili del progetto, i costi di cui al punto h. sono ammissibili nel limite massimo del 5% del totale dei costi ammissibili del progetto.

4. I servizi di cui ai punti *d.* e *e.* non potranno essere forniti da soggetti aderenti al partenariato di progetto.
5. Tutte le spese si intendono ammissibili al netto di IVA o altre imposte, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati.
6. Non sono considerate in nessun caso ammissibili, le seguenti spese:
 - ✓ imposte e tasse, ammende, multe e penali;
 - ✓ spese relative all'attività di rappresentanza;
 - ✓ mezzi e attrezzature di trasporto;
 - ✓ interessi passivi e oneri finanziari;
 - ✓ spese per la locazione finanziaria e/o operativa (leasing e/o noleggio);
 - ✓ spese per l'acquisizione di beni con le modalità del contratto "chiavi in mano";
 - ✓ servizi reali continuativi e non periodici;
 - ✓ beni prodotti in economia;
 - ✓ svalutazioni;
 - ✓ oneri straordinari di gestione;
 - ✓ beni usati;
 - ✓ beni e/o servizi forniti da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
 - ✓ le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo a un'intensità di aiuto superiore a quella prevista per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti;
 - ✓ tutte le spese non rientranti tra quelle ammissibili di cui al presente articolo.
7. In ogni caso tutte le spese per poter essere considerate ammissibili devono:
 - essere effettivamente sostenute e quietanzate;
 - salvo laddove sia previsto il ricorso a costi standard o forfettari, derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - essere effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario nel periodo di ammissibilità delle spese di cui al comma 1 del presente articolo;

- essere pertinenti e connesse al progetto approvato e rendicontate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 10 e/o del provvedimento di concessione del finanziamento.
8. Possono essere ammesse variazioni per ciascuna voce di spesa del piano finanziario fino ad una percentuale del 20% dell'importo della voce stessa, purché la variazione sia motivata nella relazione presentata, di cui al successivo articolo 9. Nel caso in cui la variazione sia superiore al 20%, essa deve essere preventivamente comunicata al Responsabile del Procedimento e autorizzata dallo stesso.
 9. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ri.ba., assegno, vaglia, con addebito su un conto corrente intestato esclusivamente ai beneficiari e dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva. Sulle fatture rendicontate deve essere riportata la dicitura "Spesa rendicontata sull'avviso di cui alla DGR n. __/Avviso Pubblico "Progetti complessi". Per le fatture ove tale dicitura non fosse riportata i pagamenti dovranno essere effettuati obbligatoriamente con bonifici e nella causale di pagamento dovrà essere riportato, oltre al numero di fattura, anche la dicitura "DGR n. __/ __Avviso Pubblico Progetti complessi". Le fatture non rendicontate secondo le presenti modalità non saranno ammesse ad agevolazione.
 10. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia al D.P.R. n. 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".

Articolo 7

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La candidatura delle operazioni ammissibili a finanziamento è prevista esclusivamente tramite sportello telematico. Lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 8.00 del giorno 15/04/2019 e fino alle ore 13.00 del giorno 14/06/2019. Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio competente.
2. La partecipazione all'Avviso Pubblico sarà possibile accedendo alla piattaforma informatica presente sul sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - Sezione "Avvisi e Bandi", all'interno della quale saranno fornite le istruzioni per la compilazione e l'inoltro della candidatura telematica.
3. I proponenti devono possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di firma digitale.
4. La domanda telematica per la presentazione del progetto di ricerca e sviluppo è redatta secondo lo schema di cui all'**allegato 2** e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. progetto di ricerca e sviluppo da redigere utilizzando il formulario di cui **allegato 3**;

- b. piano finanziario del progetto in formato excel del progetto secondo il format di cui all'**allegato 4**;
 - c. dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione a cura di ciascuna impresa e organismo di ricerca privato secondo il format di cui all'**allegato 6**;
 - d. dichiarazione sulla dimensione di impresa a cura di ciascuna impresa e organismo di ricerca privato secondo il format di cui all'**allegato 7**;
 - e. procura speciale notarile di delega al soggetto capofila a cura di ciascun componente del partenariato secondo il format di cui all'**allegato 8**;
 - f. documentazione giustificativa delle spese previste (preventivi, accordi, contratti, altro...). Nel caso di acquisto di immobile e/o suolo allegare perizia giurata redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.
5. Non saranno ricevibili le domande presentate con modalità e tempistiche diverse da quelle sopra descritte, e/o redatte utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta e/o incomplete della documentazione richiesta.
6. Tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella domanda.
7. L'indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è il seguente: avviso.progetti.complessi@cert.regione.basilicata.it.

Articolo 8

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

1. L'istruttoria delle candidature è effettuata dal Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca o eventualmente da un soggetto terzo delegato individuato dal Dirigente Generale dello stesso Dipartimento con le modalità stabilite dalla normativa e regolamentazione nazionale e regionale vigente.
2. La valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo candidati ove non fosse delegata a un soggetto terzo sarà effettuata da una apposita struttura di valutazione nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca che potrà essere composta da esperti interni all'amministrazione regionale ed eventualmente da esperti della società *in house* Sviluppo Basilicata S.p.A. e/o da esperti esterni con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione.
3. La selezione delle proposte avverrà attraverso una procedura valutativa a graduatoria per ciascuna area di specializzazione individuata "Energia" o "Bioeconomia" sulla base dei criteri di ricevibilità formale, di ammissibilità, di valutazione e selezione descritti nei commi successivi del presente articolo.

4. L'istruttoria di **ricevibilità formale** delle operazioni candidate sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- eleggibilità del beneficiario ai sensi del precedente articolo 3;
- correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento;
- completezza e regolarità della domanda prodotta in fase di candidatura;
- tipologia e localizzazione dell'operazione coerenti con il PO FESR Basilicata 2014-2020 e con le prescrizioni del presente avviso.

5. Le operazioni che supereranno positivamente la verifica della ricevibilità formale di cui al precedente comma 4, passeranno alla fase di verifica dell'ammissibilità che sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

Criteri di ammissibilità sostanziale:

- coerenza con la strategia del PO FESR Basilicata 2014-2020, con l'Asse 1 "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione", la Priorità di Investimento 1B, l'Obiettivo Specifico 1B.1.2 e l'Azione 1B.1.2.2;
- capacità di concorrere al raggiungimento dei risultati attesi dell'Azione 1B.1.2.2;
- coerenza con le categorie di operazione indicate nel PO FESR Basilicata 2014-2020;
- cronoprogramma di realizzazione delle attività compatibile con i termini fissati dall'avviso pubblico.

Criteri di ammissibilità specifici per l'Azione 1B.1.2.2:

- coerenza con la S3 regionale;
- progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con T.R.L. (Technology Readiness Level) iniziale pari almeno a 4.

6. Le operazioni che supereranno positivamente la verifica dell'ammissibilità passeranno alla successiva fase di **valutazione e selezione** che avverrà sulla base dei seguenti criteri di selezione/valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-2020 per l'azione 1B.1.2.2:

Critério	Parametro	Punteggio
Validità tecnico-scientifica del progetto in termini di rilevanza applicativa di tecnologie chiave abilitanti – KETS”	<i>Chiara definizione del contenuto del progetto e dei suoi obiettivi, soprattutto in termini di sviluppo della aree tematiche S3 di riferimento</i>	Insufficiente: punteggio 0 Mediocre: punteggio 0,5 Sufficiente: punteggio 1 Discreto: punteggio 1,5 Buono: punteggio 2 Ottimo: punteggio 3
	<i>Progetto centrato su ambiti di ricerca collegati alle tecnologie chiave abilitanti KETS</i>	3

Critério	Parametro	Punteggio
	<p><i>Validità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e delle metodologie in particolare rispetto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>alla capacità di promuovere nuovi mercati dell'innovazione in coerenza con la S3;</i> - <i>alla capacità di intervenire in aree tematiche di rilievo e di applicare soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie;</i> - <i>alle ricadute scientifico/tecnologiche ed impatto potenziale del progetto, anche con riferimento alla diffusione di processi innovativi nelle imprese coinvolte, nella filiera o nel cluster di riferimento e alla capacità di generare crescita e occupazione.</i> 	<p>Insufficiente: punteggio 0 Mediocre: punteggio 1 Sufficiente: punteggio 4 Discreto: punteggio 6 Buono: punteggio 8 Ottimo: punteggio 10</p>
Validità economica del progetto	<p><i>Valutazione in termini di completezza e analiticità delle singole voci di costo rispetto alle attività da svolgere e loro congruità rispetto agli output del progetto</i></p>	<p>Insufficiente: punteggio 0 Mediocre: punteggio 1 Sufficiente: punteggio 2 Discreto: punteggio 3 Buono: punteggio 4 Ottimo: punteggio 5</p>
Ricadute industriali sul posizionamento competitivo del sistema produttivo e del sistema della ricerca regionali negli ambiti tecnologici di riferimento, rispetto ai mercati esistenti e alla creazione di nuove opportunità di mercato anche a livello internazionale	<p><i>Ricadute del progetto molto significative, ben identificate e quantificate in termini di efficace posizionamento competitivo di mercato con particolare rilievo al grado di fattibilità di trasformare i risultati della ricerca industriale in prodotti, processi e tecnologie market-oriented</i></p>	<p>Insufficiente: punteggio 0 Mediocre: punteggio 1 Sufficiente: punteggio 4 Discreto: punteggio 6 Buono: punteggio 8 Ottimo: punteggio 10</p>
N° di ricercatori, figure professionali altamente qualificate e specialistiche coinvolte nel progetto e nelle attività per l'esercizio	<p>FASE 1 - ATTUAZIONE PROGETTO DI RICERCA <i>N° di ricercatori, figure professionali altamente qualificate e specialistiche</i></p>	<p>Da 1 a 2: 1 punti Da 3 a 4: 2 punti Da 5 a 6: 3 punti Da 7 a 8: 4 punti Da 9 in su: 5 punti</p>

Critério	Parametro	Punteggio
sperimentale dell'impianto pilota ovvero dei dispositivi/sistemi tecnologici sviluppati	<i>coinvolti nelle attività progettuali e nelle attività di esercizio sperimentale degli impianti piloti, da assumere a tempo determinato o indeterminato, da uno dei soggetti beneficiari (sia Organismi di Ricerca che Imprese) aderenti al Partenariato candidato, successivamente alla data di candidatura per un periodo pari almeno alla durata del progetto. In caso di durata del contratto inferiore alla durata del progetto, il punteggio sarà calcolato proporzionalmente alla durata dello stesso progetto.</i>	
	FASE 2- ATTIVITÀ DI ESERCIZIO SPERIMENTALE <i>Numero di unità lavorative coinvolte nelle attività di esercizio sperimentale degli impianti piloti, ovvero dei dispositivi/sistemi tecnologici sviluppati</i>	Da 1 a 2: 1 punti Da 3 a 4: 2 punti Da 5 a 6: 3 punti Da 7 a 8: 4 punti Da 9 in su: 5 punti
Applicabilità degli impianti pilota o dei dispositivi/sistemi tecnologici sviluppati nell'ambito del progetto nei contesti produttivi regionali maggiormente orientati ai settori di intervento dell'avviso	<i>Il punteggio è attribuito se gli impianti piloti o i dispositivi/sistemi tecnologici nell'ambito del progetto sono sviluppati fisicamente nella Val Basento per i progetti nel settore "Bioeconomia-Chimica Verde" e Val d'Agri per il settore "Energia".</i>	5
Composizione qualitativa del partenariato in termini di competenze tecniche e gestionali e di rappresentatività della filiera produttiva/tecnologica di riferimento	<i>Esperienze e competenze dei singoli componenti del partenariato in relazione alle funzioni e alle attività assegnate nel piano di lavoro con particolare riferimento ad attività su mercati internazionali coerenti con gli obiettivi dell'Avviso</i>	Insufficiente: punteggio 0 Mediocre: punteggio 1 Sufficiente: punteggio 2 Discreto: punteggio 3 Buono: punteggio 4 Ottimo: punteggio 5

Critério	Parametro	Punteggio
Contributo alla promozione di processi produttivi rispondenti a criteri di sostenibilità ambientale	<i>Progetti di ricerca che prevedono, tra l'altro, la creazione o l'innovazione di prodotti/processi che possono apportare concreta riduzione di impatti ambientali rispetto alle tecnologie e processi tradizionali</i>	2
Punteggio massimo attribuibile		53

La fase di valutazione e selezione si intenderà superata se il progetto avrà ottenuto un punteggio almeno pari a 25, di cui almeno 5 complessivi per la validità tecnica.

Il punteggio ottenuto sulla base dei criteri di cui al precedente comma 6 stabilirà l'ordine di finanziamento dei progetti che avranno superato con esito positivo la fase di valutazione e di merito fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile.

7. Nel corso della fase valutativa, la struttura di valutazione potrà interagire con i proponenti per richiedere chiarimenti in merito al progetto candidato.
8. Al termine delle procedure di valutazione relative ai progetti di ricerca e sviluppo, la struttura di valutazione procederà alla trasmissione degli esiti dell'istruttoria formale e di merito al Responsabile del Procedimento che li approverà con proprio provvedimento amministrativo e che provvederà ad emanare i provvedimenti di concessione delle agevolazioni.
9. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni sarà notificato al soggetto capofila del partenariato a mezzo PEC. Il soggetto capofila dovrà restituire il provvedimento di concessione firmato digitalmente quale formale accettazione delle condizioni in esso previste entro 10 giorni dalla data di avvenuta notifica del provvedimento. Il provvedimento di concessione conterrà, tra l'altro, il quadro economico, l'importo del contributo concesso, le spese ammissibili, l'indicazione degli obblighi e dei motivi di decadenza dal contributo, i motivi di revoca, le modalità di rendicontazione della spesa, nonché eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale, non espressamente previsti nel presente avviso pubblico. La mancata restituzione del provvedimento firmato digitalmente per accettazione, entro i termini sopra indicati, sarà considerata rinuncia all'agevolazione concessa.

Articolo 9

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo per le spese del progetto ammesse ad agevolazione sarà erogato su richiesta del soggetto capofila, in nome e per conto di tutti i soggetti aderenti, previa verifiche previste dalla normativa di riferimento in materia di antimafia e contribuzione obbligatorie. Il contributo è erogato al soggetto capofila del partenariato per le spese sostenute da ogni singolo soggetto e ritenute ammissibili.

2. La prima erogazione del contributo può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari al 40% del contributo totale spettante, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia; società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVASS; società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. presso la Banca d'Italia⁴.
3. La richiesta di anticipazione e, per ciascuno stato di avanzamento del progetto di ricerca, la richiesta di erogazione del contributo devono essere caricate sulla piattaforma informatica "SIFESR^{14.20}", seguendo le indicazioni che saranno fornite con il provvedimento di concessione dell'agevolazione.
4. Le richieste di erogazione del contributo avvengono sulla base degli stati di avanzamento delle attività, in misura non superiore a cinque, a richiesta del soggetto capofila. Ogni stato di avanzamento dovrà essere corredato dalla seguente documentazione per il cui dettaglio si rimanda all'**allegato 9**:
 - relazione sullo stato di avanzamento progetto comprensiva dei risultati e degli obiettivi conseguiti e di eventuali variazioni rispetto al progetto approvato;
 - documentazione fotografica delle attività di comunicazione e promozione realizzate;
 - fatture debitamente quietanzate e di altri documenti aventi eguale valore probatorio relative a tutte le spese sostenute, completa della dicitura di cui al precedente articolo 6, comma 9;
 - bonifici e estratti conto bancari (o postale) integrali, da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori e copia dei titoli di pagamento;
 - attestazione del possesso di scritture contabili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.;
 - registri contabili del beneficiario con evidenza delle registrazioni dei documenti di spesa e di pagamento richiesti a rendicontazione ovvero attestazione da parte di professionista abilitato della regolare registrazione e capitalizzazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione nonché che i pagamenti non siano avvenuti attraverso cessioni di beni o attraverso compensazione di qualsiasi bene tra il beneficiario e il fornitore;
 - contratti, convenzioni, lettere di incarichi, ecc.

⁴ La durata della fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di almeno 12 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, tacitamente rinnovabile di anno in anno fino a quando la Regione Basilicata o suo delegato non ne abbia disposto lo svincolo finale a seguito del completamento delle operazioni. Tale fidejussione o polizza assicurativa potrà essere svincolata a stati di avanzamento del progetto in misura massima dell'80% dell'importo garantito, a seguito di autorizzazione della Regione Basilicata, la restante quota del 20% potrà essere svincolata solo a completamento delle operazioni. La polizza dovrà prevedere apposita clausola in forza della quale il rinnovo tacito prescinda dal mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato.

5. La richiesta di erogazione del saldo, da inoltrare al completamento di tutte le attività, dovrà inoltre essere corredata da:
- relazione finale relativa alle attività svolte con indicazione dei risultati e obiettivi conseguiti e di eventuali variazioni rispetto progetto approvati;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante di ciascun componente del partenariato beneficiario, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dallo stesso, attestante che:
 - ✓ il beneficiario non abbia fruito per le stesse spese di alcuna forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario che non rispettino i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materie di aiuti;
 - ✓ il beneficiario abbia fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario indicandone la misura.
6. Per data di completamento delle attività si intende la data del pagamento (vale a dire la data di addebito delle somme sul c/c bancario o postale del beneficiario) dell'ultimo giustificativo di spesa portato a rendicontazione.
7. Il progetto di ricerca si intende completamente realizzato allorché siano state integralmente pagate tutte le spese ammesse e realizzate tutte le attività previste.
8. I pagamenti possono essere regolati esclusivamente attraverso le modalità definite al precedente articolo 6, in particolare, sono esclusi gli importi regolati:
- per contanti;
 - mediante cambiali scadenti oltre il termine ultimo per la conclusione del programma di investimento;
 - attraverso cessione di beni;
 - attraverso compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, ai sensi della normativa antiriciclaggio e delle vigenti normative in materia.
9. Il singolo provvedimento di concessione delle agevolazioni disciplinerà nel dettaglio le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo da parte dell'amministrazione regionale a favore dei beneficiari.

Articolo 10

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
- a) comunicare all'Ufficio Competente, unitamente alla accettazione del provvedimento di concessione, il numero di conto corrente dedicato all'operazione, anche in via non esclusiva, intestato esclusivamente al soggetto capofila, con l'indicazione dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su detto conto corrente;

- b) avviare e comunicare l'avvio del progetto di ricerca entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento concessione nella casella PEC del soggetto capofila. L'ufficio competente o suo delegato, per motivate esigenze, può differire il termine di avvio degli investimenti;
 - c) richiedere all'Ufficio competente o suo delegato con istanza motivata l'autorizzazione alla modifica o variazione sostanziale dei contenuti delle attività del progetto di ricerca, fermo restando il rispetto delle finalità e dei criteri previsti dal presente Avviso Pubblico;
 - d) completare il progetto di ricerca entro il termine previsto nel cronoprogramma di attuazione. L'Ufficio competente o suo delegato, per motivate esigenze, può differire il termine di ultimazione delle attività;
 - e) comunicare all'Ufficio competente o suo delegato la data di ultimazione delle attività del progetto di ricerca entro 30 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa, e inoltrare la richiesta di erogazione del saldo del contributo al massimo entro i successivi tre mesi dal citato ultimo titolo di spesa, secondo le modalità di cui al precedente articolo 9;
 - f) fornire, durante la realizzazione delle attività del progetto di ricerca, su richiesta della Regione Basilicata, i dati sull'avanzamento delle attività e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale delle operazioni ammesse a finanziamento;
 - g) conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relative alle operazioni finanziate e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, per almeno 10 anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo, e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
 - h) rispettare gli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014), dalla Strategia di Comunicazione e dalla linea grafica del PO FESR Basilicata 2014/2020;
 - i) mantenere i beni agevolati, materiali e immateriali, presso la propria sede operativa ubicata sul territorio della Regione Basilicata per un periodo pari a cinque anni dal pagamento finale al beneficiario.
2. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative all'operazione finanziata.

Articolo 11

DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

1. L'Ufficio competente o il soggetto delegato procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., all'adozione di provvedimenti di decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi nonché nelle ipotesi previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni:
 - a. il beneficiario non abbia restituito il provvedimento di concessione firmato digitalmente entro 10 giorni dalla data di notificata dello stesso nella caselle PEC di destinazione dell'impresa;
 - b. il progetto di ricerca sia stato avviato prima dell'inoltro della relativa candidatura;
 - c. il progetto di ricerca non venga avviato entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione, fatto salvo il caso di differimento dei termini di cui all'art. 10 comma 1 lettera b.;
 - d. a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi momento del procedimento amministrativo di cui trattasi;
 - e. a seguito della notifica del provvedimento di concessione, il beneficiario non abbia regolarizzato la propria posizione contributiva entro 30 giorni dalla data di notifica del suddetto provvedimento.
2. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni potrà contemplare altre ipotesi di decadenza dell'agevolazione.

Articolo 12

REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. L'ufficio regionale competente o il soggetto delegato procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e s.mm.ii., all'adozione di provvedimenti di revoca totale dalle agevolazioni nei casi di seguito indicati:
 - a. il progetto di ricerca non venga ultimato entro i termini previsti nei rispettivi cronoprogrammi di attuazione, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto dall'articolo 5 comma 7;
 - b. perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 del presente avviso, per la durata dell'operazione;
 - c. nel caso di variazioni del progetto di ricerca non autorizzate dall'amministrazione regionale e/o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - d. a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi momento del procedimento amministrativo di cui trattasi.

2. L'ufficio regionale competente o il soggetto delegato procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., all'adozione di provvedimenti di revoca parziale delle agevolazioni qualora le spese sostenute e rendicontate e/o le spese ammissibili siano inferiori al 60% del contributo concesso; nel caso in cui le spese siano state sostenute parzialmente e comunque in misura uguale o superiore al 60% il contributo potrà essere proporzionalmente rideterminato purché venga mantenuta la rispondenza delle attività realizzate alle finalità del presente avviso pubblico e siano perseguite le finalità del presente Avviso mediante un progetto concluso e funzionante.
3. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni del progetto potrà contemplare altre ipotesi di revoca totale o parziale dell'agevolazione.
4. In tutti i casi di revoca totale o parziale dalle agevolazioni concesse ed erogate, il beneficiario dovrà restituire l'agevolazione maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria oppure in base al tasso legale in tutti gli altri casi.

Articolo 13

CUMULO

1. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata con il presente Avviso Pubblico. Inoltre, gli aiuti concessi con il presente Avviso Pubblico non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi in relazione ai stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali fissati dal presente Avviso Pubblico. In caso di ricorso a finanziamento assistito da un fondo di garanzia che utilizza fondi pubblici, l'agevolazione, calcolata in ESL, connessa a tale garanzia è cumulabile con le agevolazioni del presente Avviso purché il contributo complessivo non superi i massimali previsti dal presente Avviso Pubblico per ciascun costo ammissibile.

Articolo 14

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La struttura regionale competente per l'attuazione del presente Avviso Pubblico è l'Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.
2. Il Responsabile del Procedimento per l'Amministrazione Regionale è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica.

Articolo 15

PUBBLICITÀ E RICHIESTA DI INFORMAZIONI

1. Il presente avviso pubblico e tutti gli allegati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata consultabile al link <http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul>, sul sito istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it - Sezione “Avvisi e Bandi” e sul sito web del PO FESR Basilicata 2014-2020 <http://europa.basilicata.it/fesr/>.
2. Potranno essere inviati quesiti di chiarimento sull’Avviso Pubblico all’indirizzo di posta elettronica certificata Avviso avviso.progetti.complexi@cert.regione.basilicata.it. Tali quesiti dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data di apertura dello sportello di cui al precedente articolo 7 comma 1. Alle richieste di chiarimenti pervenute oltre tali termini non sarà dato riscontro. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.regione.basilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente posti dai richiedenti. Le risposte rese pubbliche sul sito entro due giorni prima della data di apertura dello sportello integreranno il contenuto del presente Avviso Pubblico.

Articolo 16

PRIVACY

1. I dati forniti dalle imprese alla Regione Basilicata saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e per scopi istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati dell’impresa.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Basilicata per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FESR 2014-2020 e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell’Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata si riserva di comunicare e trasferire i dati personali, che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata.
4. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica o suo delegato.

5. Ai beneficiari sono riconosciuti i diritti del citato Regolamento (UE) n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata.

Articolo 17

RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso.

Allegati

Allegato 1 *Definizioni*

Allegato 2 *Schema di domanda per la candidatura del progetto complessivo di ricerca e sviluppo*

Allegato 3 *Formulario per il progetto complesso di ricerca e sviluppo*

Allegato 4 *Piano finanziario del progetto di ricerca da compilare a cura di ciascun soggetto coinvolto nella realizzazione del progetto di ricerca*

Allegato 5 *Progetto di Ricerca-Tabella costi standard*

Allegato 6 *Dichiarazione possesso dei requisiti singola impresa e OR privato per richiesta di agevolazione del progetto di ricerca*

Allegato 7 *Dichiarazione dimensione singola impresa e OR privato per richiesta di agevolazione del progetto di ricerca*

Allegato 8 *Progetto di Ricerca-Fac simile di procura Speciale*

Allegato 9 *Linee guida rendicontazione delle spese*